

PROPOSTA 1° SETTORE A.A.G.C.I.

N° 65 del 25-05-2022



COMUNE DI SCIACCA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 112 del 10/06/2022

Oggetto:

“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI SCIACCA PROT. 49794/2020”. I.E.

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 14,00 seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Valenti Francesca

Mondino Gisella

Caracappa Accursio

Leonte Fabio Michele

Lo Cicero Roberto

Bacchi Michele

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Francesca Valenti, che constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Alessandria Melania La Spina.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI SCIACCA PROT. 49794/2020". I.E.

Premesso:

- Che, in data 3.12.2020, l'odierna attrice notificava al Comune di Sciacca l'atto di citazione, dinanzi al Tribunale di Sciacca, assunto al prot. n. 49794, affinché il Giudice civile dichiarasse la responsabilità dell'Ente comunale ed il conseguente risarcimento dei danni fisici, già quantificati dal C.T.U. con il precedente ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (rubricato "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite"), iscritto al n. 430/2016 R.G. del Giudice di Pace, per il sinistro occorso alla medesima attrice in data 10.11.2013;
- Che, nella specie, con il predetto atto di citazione, la medesima attrice, richiedeva al Comune di Sciacca il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in data 10.11.2013, alle ore 3:15, allorché nell'atto di circolare con il ciclomotore MBK, a causa di una insidia "non segnalata e non transennata", presente lungo la Via Santa Caterina, cadeva a terra, procurandosi delle lesioni;
- Che a causa dell'occorso sinistro il suddetto ciclomotore riportava danni materiali quantificati in € 383,99, che il Comune di Sciacca risarciva a seguito definizione bonaria fra le parti nell'anno 2018;
- Che, come sopra precisato, l'attrice al fine di far accertare, anche ai fini conciliativi, l'entità dei danni patrimoniali e non, in data 12.12.2016 aveva già provveduto ad incoare il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 430/2016 R.G. del Giudice di Pace;
- Che il Comune di Sciacca rimaneva contumace per l'intero giudizio;
- Che il consulente tecnico di ufficio, nominato dal Giudice, relazionava in merito ai danni subiti dalla danneggiata, determinando l'ammontare dei danni ad € 9.851,72;

ciò premesso

Ritenuto

da parte di questo Ufficio legale ulteriormente gravoso per l'Ente continuare con il giudizio civile de quo dinanzi all'AGO, ed intendendo, quindi, procedere al riconoscimento dei danni non materiali, giusta nota pec del 17.3.2021, proponeva a saldo e tacitazione di ogni ulteriore pretesa il pagamento della somma di € 6.500,00 omnia, quindi, a valere interamente sulla sorte capitale, con un evidente e duplice vantaggio per l'Ente:

- Il risparmio di € 3.351,72 rispetto alla somma riconosciuta dal C.T.U. pari ad € 9.581,72;
- Il mancato pagamento delle spese di giudizio;

Dando atto

che ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche – concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;

che la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

che affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una res dubbia e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, e, dall'altro, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche;

che la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti ictu oculi nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione;

che la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia – pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l'Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all'azione giudiziaria pendente (Corte dei Conti, sezione controllo legittimità, 15 novembre 2012, nr. 24);

Tenuto conto

che il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono stati più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018 n. 108, in un'ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione: preliminarmente, nell'effettuare l'analisi dell'esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione

tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti: a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.

Tenuto conto

altresi, che sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Sezione Lombardia rimanda ai principi enunciati nelle proprie deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, laddove ricorda che: 1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.; 2. i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione; 3. ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata; 4. la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale; 5. è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa

Atteso

che, con nota del 17.3.2021, l'odierna attrice, per mezzo del suo difensore, accettava la proposta del Comune di Sciacca per la somma di € 6.500,00 omnia, a valere interamente sulla sorte capitale, con consequenziale abbandono, "all'incasso", del giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca;

Preso atto

che, nelle more che venisse definito l'accordo tra le parti, il Sindaco pro tempore del Comune di Sciacca, in data 22 febbraio 2021, con nota prot. 8297, emanava un atto di indirizzo, con il quale invitava "a riscontrare positivamente le richieste di risarcimento dei danni di modico valore e qualora le stesse risultino caratterizzate dai seguenti elementi:

1. fattispecie di un pericolo occulto costituente insidia-trabocchetto, caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità;
2. esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia del Comune ed il danno arrecato;
3. certezza della responsabilità del Comune scaturente dalla mancata eliminazione o della segnalazione dello stato di pericolo;
4. certezza dell'accadimento del danno documentato da apposito verbale redatto dalle Forze di Polizia e/o da prova testimoniale;
5. congruità del danno lamentato supportata da un documento fiscale e/o medico;
6. riconoscibilità del prudente apprezzamento della fattispecie, anche in sede di bonario componimento, con strutture transattive, da esperirsi nel perseguimento dell'interesse pubblico ed al fine di evitare inutili esposizioni debitorie".

Ritenuto

da parte di questo Ufficio legale ulteriormente gravoso per l'Ente continuare con il giudizio civile de quo dinanzi all'AGO, stante che a seguito dell'accertamento tecnico preventivo incoato dinanzi al Giudice di Pace di Sciacca – R.G. 430/2016 – i danni venivano quantificati in € 9.851,72, non consentendo oggi al Comune di Sciacca di prevedere un risultato processuale favorevole, anzi con la quasi certezza di subire un ulteriore aggravio di spese giudiziarie;

Ritenuto

altresi, che da quanto sopra, pare opportuno risarcire i danni non materiali subiti dall'odierna attrice con la somma onnicomprensiva pari ad € 6.500,00 al fine, altresi, di evitare l'alea di un ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente, qualora il Giudice civile dovesse decidere nelle more della definizione del procedimento transattivo;

Rilevato

Che l'atto transattivo rimane subordinato all'approvazione della Giunta, necessario al fine dell'omologazione dell'accordo, pertanto, in assenza, l'accordo già raggiunto non produrrà alcun effetto giuridico, né potrà essere vincolante tra le parti per ulteriori ed eventuali pretese;

Rilevato

altresi, che la transazione ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente;

Visto il principio contabile n. 4.2 del D.Lgs n. 118 del 2011;

Per quanto sopra

Ritenuto

pertanto, di disporre la procedura per l'esecuzione della spesa, stante il rischio di un ulteriore aggravio di spese a carico del Comune di Sciacca;

Viste:

Le delibere del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n. 15 e n. 16 del 28-04-2022 rispettivamente di approvazione del D.U.P. e del bilancio di previsione 2022/2024;

La deliberazione di Giunta Comunale n. 89 dell'11.05.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 sull'armonizzazione del nuovo sistema contabile che a partire dall'1.1.2016 prevede quale elemento di imputazione della spesa la scadenza dell'obbligazione;

Visto l'allegato 4-2 principio applicato di contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n. 118/2011 sul nuovo sistema di armonizzazione contabile;

Attestato, che ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni

Visti:

- la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e ss.mm.ii.;

- il T.U.E.F.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

- P.O.R.E.E.L.L.;

Preso atto

della necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi del novellato art. 239 del T.U. 267/2000, come modificato dall'art. 3, l. o, della Legge n. 213/2012;

PROPONE

- 1) **Di approvare** le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
 - 2) **Di approvare** lo schema di transazione, allegato alla presente delibera, nei termini e con modalità in esso meglio esplicitati;
 - 3) **Di autorizzare** il Dirigente del 1° Settore Affari Legali a sottoscrivere il predetto atto transattivo a saldo di ogni eventuale diritto ed ulteriore pretesa vantati dalla controparte, adottando poi i successivi atti pertinenti, procedendo agli adempimenti consequenziali per il sinistro occorso in data 10.11.2013, perché nel circolare con il ciclomotore MBK, a causa di una insidia "non segnalata e non transennata", presente lungo la Via Santa Caterina, cadeva a terra, procurandosi delle lesioni;
 - 4) **Di dare** mandato al Dirigente responsabile di provvedere – al fine di non arrecare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente – all'impegno ed alla relativa liquidazione della predetta somma di € 6.500,00, imputando la relativa spesa al Cap.10340/1, del bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2022, relativo a "Liti e arbitraggi";
 - 5) **Dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà tempestivamente, e, comunque, non oltre il 31.12.2022, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 6) **Stante** la fondata alea che, qualora non si desse esecuzione al predetto accordo, il Tribunale di Sciacca, nuovamente adito, possa emettere una sentenza di condanna nei confronti del Comune di Sciacca, con ulteriori aggravii di spese;
 - 7) **Di dichiarare**, alla luce dei rischi di ulteriori aggravii di spesa, l'adottanda deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva;
 - 8) **di trasmettere** la proposta al Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, prima di sottoporla alla Giunta per l'approvazione.
- Sciacca, li

I sottoscritti attestano ai sensi del punto 8.3 e del Piano Triennale sulla Prevenzione e Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, approvato con deliberazione di G.M. n. 79 del 27.4.2022, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012, e artt. 6, 7 e 14 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e all'art. 42 del codice dei contratti.

Il Resp. del Proc. Sezione Legale
Avv. Nicola Bellia

Il Responsabile del I Settore /AA.GG.
Avv. Michele Todaro

Visto: L'Assessore agli Affari Legali
Dott. Fabio Michele Leone

ROPOSTA 1° SETTORE A.A.GG.

° 65 DEL 25-05-2022

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**


Il sottoscritto Dirigente del Settore 1°

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 2, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

licosa 24/05/2022

FAVOREVOLE

Il Dirigente del 1° Settore
Avv. Michele Todaro



PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari


ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 42, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

notazione d'impegno n. 1107 del 02/06/2022 capitolo 10340/2

cca li,
8/6/2022

FAVOREVOLE

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Filippo Carlini



PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

I sottoscritti Revisori dei Conti

proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Comunale di Contabilità esprimono parere:

FAVOREVOLE

I Revisori dei Conti

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI SGIACCA PROT. 49794/2020" I.E.

- Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
- Considerato che sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 30/2000, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori acquisito al prot. n. 31209 del 09/6/2022

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Approvare in toto la proposta allegata facendone proprie le motivazioni;

LA GIUNTA

Con ulteriore votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2°, della L.R. n.44/91, per i motivi esposti in proposta.

SCHEMA TRANSATTIVO

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il COMUNE DI SCIACCA (Partita IVA 00220950844), in persona del Dirigente del 1° Settore Affari Generali Avv. Michele Todaro, autorizzato alla stipula del presente atto transattivo, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

E

La SIG.RA _____, nata a _____ il _____, C.F. _____,

rappresentata e difesa dall'Avv.to Alfonso Fiorica del Foro di Sciacca, presso il cui studio in Via Fratelli Bellinca n. 6, in Sciacca, è domiciliata,

Premesso

Che, in data 3.12.2020, veniva notificato al Comune di Sciacca l'atto di citazione, dinanzi al Tribunale di Sciacca, assunto al prot. n. 49794, affinché il Giudice civile dichiarasse la responsabilità dell'Ente comunale per il sinistro occorso alla danneggiata in data 10.11.2013;

Che, nella specie, con il predetto atto di citazione, la medesima danneggiata richiedeva al Comune di Sciacca il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in data 10.11.2013, alle ore 3:15, mentre nel circolare con il ciclomotore MBK, a causa di una insidia "non segnalata e non transennata", presente lungo la Via Santa Caterina, cadeva a terra, procurandosi delle lesioni;

Che a causa dell'occorso sinistro il suddetto ciclomotore riportava danni materiali quantificati in € 383,99, che il Comune di Sciacca risarciva a seguito definizione bonaria fra le parti nell'anno 2018;

Che l'attrice al fine di far accertare, anche ai fini conciliativi, l'entità dei danni patrimoniali e non, in data 12.12.2016 aveva depositato il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al n. 430/2016 R.G. del Giudice di Pace;

Che il Comune di Sciacca rimaneva contumace per l'intero giudizio;

Che il consulente tecnico di ufficio relazionava, determinando l'ammontare dei danni ad € 9.851,72;

che l'ufficio legale del Comune di Sciacca, con l'intento di chiudere bonariamente l'ormai risalente procedimento giudiziario, giusta nota pec del 17.3.2021, trasmessa al legale di controparte, proponeva a saldo e tacitazione di ogni ulteriore pretesa il pagamento della somma di € 6.500,00 omnia;

che, con nota pec del 17.3.2021, trasmessa all'indirizzo pec del legale interno del Comune, l'odierna attrice, per mezzo del suo difensore, accettava la proposta del Comune di Sciacca per la somma di € 6.500,00 omnia, con consequenziale abbandono del giudizio dinanzi al Tribunale di Sciacca;

Tutto ciò premesso, le parti ut supra rappresentate e domiciliate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono elemento integrante del presente atto di transazione.

A tal fine, le parti, reciprocamente, riconoscono certezza giuridica alle situazioni e ai fatti narrati, che accertano e attestano come definitivi e immutabili, vincolandosi a non sollevare contestazioni al riguardo, rinunciando ad allegazioni, eccezioni, contestazioni o difese sul punto.

Art. 2

Con il presente atto di transazione le parti intendono accordarsi in relazione alla definitiva estinzione di ogni rapporto fra di esse relativo alle vicende specificate in premessa.

Esse, pertanto, facendosi reciproche concessioni, dichiarano di voler transigere, come in effetti transigono, il contenzioso già incoato dinanzi al Tribunale di Sciacca ed assunto al Comune di Sciacca al prot. n. prot. n. 49794/2020:

- a transazione e saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa, la Sig.ra _____ si obbliga a rinunciare definitivamente al giudizio in atto dinanzi al tribunale di Sciacca per il riconoscimento dei danni non materiali, senza aver nulla di altro a pretendere in merito al sinistro occorso in data 10.11.2013, rispetto alla somma di € 6.500,00;
- il Comune di Sciacca si obbliga, a saldo di ogni diritto ed ulteriore pretesa, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di € 6.500,00 omnia, non produttiva di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Art. 3

Pertanto, con finalità di transazione e, perciò, nell'ambito e a completamento delle reciproche concessioni di cui al superiore art. 2, il Comune di Sciacca si obbliga a versare la predetta somma di € 6.500,00, non produttiva di interessi (legali e moratori) e rivalutazione in una unica soluzione.

Art. 4

E' espressamente convenuto che la transazione di cui superiori artt. 2 e 3 ha effetto novativo e sostituisce integralmente il rapporto precedente.

Pertanto, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 3, il patto potrà, inoltre, essere risolto ai sensi degli artt. 1453 e ss.

Art. 5

La Sig.ra _____, in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni non materiali subiti in data 10.11.2013, rinuncia ad ogni diritto e pretesa nei confronti del Comune di Sciacca, pertanto, non avrà null'altro a pretendere, a nessun titolo, rinunciando ad ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo natura di transazione in applicazione dell'art. 1965 del C.C.;

Sciacca, lì

Avv. Alfonso Fiorica

Avv. Michele Todaro



Comune di Sciacca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 51

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di Giugno, in videoconferenza Skype stante la situazione emergenziale dovuta al COVID 2019, sono presenti:

- dr Trovato Giovanni (Presidente)
- dr Bruno Vincenzo (Componente)
- dr Paterno Salvatore (Componente)

nominati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2021, (immediatamente esecutiva), iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- ❖ **Visti** i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ❖ **Visto** il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- ❖ **Visti** I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inizia e completa l'esame della proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25.05.2022, pervenuta tramite, con nota a firma del Responsabile della Sezione legale, Avv. Nicola Bellia, avente ad oggetto:

" Approvazione dello schema di transazione ai fini della definizione del del procedimento civile dinanzi al Tribunale di Sciacca prot. N. 49794/2020. I.E. ", per € 6.500,00,

VISTA tutta l'istruttoria narrata nella predetta proposta deliberativa e le relative motivazioni che indicano in € 6.500,00, il raggiunto accordo transattivo tra le parti;

Vista la documentazione probatoria allegata;

Ritenuto che la controparte ha rinunciato a € 3.351,72 rispetto alla richiesta iniziale di ctu € 9.581,72;

VISTE le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del I Settore, Avv. Michele Todaro, del 24.05.2022 per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del II Settore, dr Filippo Carlino, del 07.06.2022 per quanto concerne la regolarità contabile sul capitolo di spesa 10340/1;

VISTE le funzioni del Collegio dei Revisori, riportate nell'art. 239 del D.lgs. 267/2000 e quelle previste dall'art. 82 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23 febbraio 1998;

ESPRIME

il proprio parere favorevole, al riconoscimento del debito suddetto. Configurandosi ipotesi di responsabilità per danni erariali, si invita il Signor Segretario Comunale a disporre la trasmissione della delibera alla Corte dei Conti, e copia dell'inoltro allo scrivente Collegio.


Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente

Dr Giovanni Trovato

Dr Vincenzo Bruno

Dr Salvatore Paterno



Comune di Sciacca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

Al Signor Sindaco

Al Signor Commissario Straordinario

Al Signor Segretario Generale

Al Signor Dirigente del I Settore

del Comune di SCIACCA

PALAZZO COMUNALE

Trasmessa all'indirizzo: protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

Lett. n. 61/2022/ REV

**Oggetto: Trasmissione verbali n. 51 e 52 del 08.06.2022 inerenti proposte transattive.
Precisazioni.**

In merito ai verbali oggettivati trasmessi con nota n. 59 del 08.06.2022, si precisa che per un refuso è stata, erroneamente, richiesta la trasmissione degli stessi alla Corte dei Conti, mentre per le ipotesi transattive ciò non è previsto.

Distinti saluti.

Barcellona Pozzo di Gotto 10.06.2022

per Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Giovanni Trovato

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Assessore Amalfano

Il Presidente
Faleri

Il Segretario Generale
Giuseppe Spina

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 13/06/2022

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

li 10/06/2022

Il Segretario Generale
Giuseppe Spina